

DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n. 489 - 13694/2019

Oggetto: RIATTIVAZIONE DI ALLEVAMENTO AVICOLO COMUNE: BOSCONERO
PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA VALPOLICELLA S.R.L.
PROCEDURA: FASE DI VALUTAZIONE EX ART.12 L.R. 40/98 E S.M.I. ED ARTT. 23 E 27
BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

LA CONSIGLIERA METROPOLITANA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui la Consigliera Barbara Azzarà, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che:

In data 07/03/2019 la Società Agricola Valpolicella s.r.l. - con sede legale in Viale Verona n. 10 a Pescantina (VR) e P. IVA 03924540234 - ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98 e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di *"Riattivazione di allevamento avicolo"* da realizzarsi nel comune di Bosconero (TO).

Il progetto presentato rientra nella categoria progettuale individuata al punto n. 17 dell'Allegato A2 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed al punto ac) dell'allegato III alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

"Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline.

Sempre in data 07/03/2019, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A) ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il progetto rientra nella voce 6.6 del Punto 6 "Altre attività" dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): *"Allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 40.000 posti pollame"*.

Ai sensi dell'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari all'esercizio del medesimo progetto è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di VIA.

L'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999.

Con nota prot. n. 24026 del 14/03/2019 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sul progetto, a verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

In data 15/04/2019, con pubblicazione sul sito web della Città Metropolitana di Torino dell'avviso di cui all'art. 23 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato dato avvio all'istruttoria interdisciplinare di VIA.

In data 05/06/2019 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso l'area oggetto dell'intervento.

Al fine di una disamina tecnica del progetto finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. necessarie al completamento dell'istruttoria, in data 05/06/2019 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona la seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, convocata ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 241/90 e s.m.i.

A seguito di tale seduta della Conferenza dei Servizi, in relazione alle problematiche ed alle criticità progettuali ed ambientali evidenziate e visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, si è provveduto a comunicare al Proponente, con nota del 18/06/2019 prot. n. 53188, l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In data 03/07/2019 il Proponente richiedeva una proroga di 120 giorni per la presentazione della documentazione richiesta. Con nota del 04/07/2019 prot. n. 58118 è stata concessa, ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga richiesta.

Il procedimento è stato pertanto sospeso sino alla data del 09/08/2019, data in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta.

In data 04/10/2019 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la seduta della conferenza decisoria per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari all'esercizio del progetto.

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto/Principali caratteristiche del progetto

L'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Bosconero in Strada della Chiara n. 9 (mappale n. 312 del Foglio 2 e sul mappale n. 315 del Foglio 3) in un'area vocata all'agricoltura posta a nord del concentrico.

Nel raggio di 500 m dal sito si riscontra la presenza di un unico cascinale ad indirizzo agricolo. In direzione sud est ad una distanza di circa 700 m si trova la prima porzione dell'agglomerato urbano di Bosconero ed in direzione nord a circa 1 Km la Frazione Mastri.

Nel sito, realizzato negli anni 70, sono state svolte fino agli anni 2012/2013 attività di allevamento di galline ovaiole ed attività di lavorazione uova ed ovoprodotti.

La società proponente ha recentemente acquisito l'area ed intende riavviare l'attività di allevamento di galline ovaiole a seguito di ristrutturazione e di opportuni interventi funzionali delle strutture esistenti al fine di avviare un allevamento di nuova concezione rispetto al passato.

L'allevamento è organizzato nelle seguenti strutture:

- 4 capannoni (F1 – F2 – F3 – F4) adibiti all'allevamento delle galline ovaiole;
- 1 concimaia coperta (C1);
- 1 tettoia chiusa su 3 lati da utilizzare come concimaia (C2);
- 1 magazzino da utilizzare come centro confezionamento uova;
- uffici e locale per il personale.

Nello stesso centro aziendale sono poi presenti un capannone in disuso, in passato adibito a pulcinaia, ed i locali impiegati per la produzione di ovoprodotti che non verranno utilizzati.

Il progetto non prevede alcuna modifica strutturale ai 4 capannoni ma la realizzazione di un nuovo sistema di ventilazione forzata e l'installazione di 3 file di voliere da 3 piani in ciascuna struttura per una capacità di allevamento pari a circa 140.000 galline ovaiole.

In azienda verranno allevate galline rosse di razza Novogen con peso medio di 1,8 kg mediante ciclo di tipo continuo. Le galline verranno acquistate da allevamenti esterni all'età di circa 18 – 20 settimane e rimarranno in allevamento per circa 14 mesi. Ogni 15 mesi (14 mesi di ciclo e 1 di vuoto sanitario) verranno sostituiti tutti i capi presenti. Si stima una produzione di circa 250/260 uova capo equivalente ad una produzione di circa 41.200.000 uova/anno.

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo:

Ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari all'esercizio del medesimo progetto è stata coordinata nell'ambito della procedura interdisciplinare di VIA.

La procedura interdisciplinare di VIA ha coordinato:

- la procedura per il rilascio l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale prevista dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di competenza della Città Metropolitana di Torino;
- la procedura per il rilascio del nulla osta ai fini idraulici per l'immissione delle acque meteoriche nel canale Molino di competenza del Consorzio Ovest Torrente Orco.

I titoli edilizi necessari alla ristrutturazione dello stabilimento sono stati gestiti e già rilasciati con iter separato da parte del Comune di Bosconero.

Il parere dell'ASL TO4 competente per zona non è un titolo abilitativo ma un parere istruttorio acquisito in sede di conferenza dei servizi.

Per quanto riguarda l'AIA, e tutti gli altri atti autorizzativi ad essa correlati, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica risulta possibile definire le condizioni dell'autorizzazione per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento. L'autorizzazione integrata ambientale verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Non verranno ricompresi nel giudizio stesso e, pertanto, si rimette al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, gli eventuali adempimenti in materia di Prevenzione Incendi.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Bosconero.

Per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza il giudizio di compatibilità ambientale non ricomprende quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.

Considerato inoltre che, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico per la VIA, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i. ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98, ha elaborato la relazione generale sul progetto ("*Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico*"), in atti, trasmessa alla Consigliera Delegata con nota prot. n. 100175 del 25/11/2019. Da tale relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

Nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di AIA sono state evidenziate alcune problematiche tecnico-progettuali-gestionali, sulla base delle quali è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 53188 del 18/06/2019 una richiesta di integrazioni relativamente a tali aspetti:

- cronoprogramma degli interventi,
- opere di ristrutturazione in modo particolare per le strutture sensibili dal punto di vista ambientale;
- impatto odorigeno;
- gestione acque meteoriche,
- scarichi,
- aspetti progettuali/gestionali;

- potenzialità dell'allevamento;
- benessere animale;
- gestione pollina ;
- soluzioni alternative al conferimento della pollina;
- applicazione delle BAT;

per le quali, a seguito delle integrazioni al progetto e allo studio di impatto ambientale, **sono state definite soluzioni progettuali e gestionali condivise**

Dal punto di vista programmatico:

Vincoli

L'area oggetto dell'intervento non risulta gravata da vincoli territoriali ed ambientali.

Urbanistica

L'area oggetto dell'intervento ai sensi del PRGC vigente si colloca in area industriale e/o artigianale esistente e confermata (art. 28 delle NdA).

Relativamente alla classe di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità urbanistica (Circolare n. 7/LAP del Presidente della Giunta Regionale del 08/05/1996 "*Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*") l'area è classificata in classe IIa che comprende porzioni di territorio, nelle quali gli elementi morfologici limitanti l'edificabilità sono di scarsa entità e di peso modesto. Non sussistono limitazioni in riferimento alle scelte urbanistiche, in quanto le condizioni di moderata pericolosità sono facilmente superabili mediante l'adozione di opportuni accorgimenti tecnici connessi al singolo progetto esecutivo.

Fasce di rispetto

Sull'area oggetto dell'intervento transita l'elettrodotto T.579 (linea elettrica a 132 kV San Giorgio - Leini).

Terna Rete Italia spa con nota prot. n. P20190040161 del 04/06/2019 ha evidenziato che "*.... la realizzazione in progetto, risulta essere posizionata all'esterno della fascia in cui il CEM è superiore al valore costituente il valore di attenzione (rif. art.3 D.P.C.M. del 08.07.2003), per cui risulta compatibile con la presenza del preesistente elettrodotto, a condizione che la realizzazione avvenga conformemente al progetto a noi consegnato e che la destinazione d'uso e la volumetria dei fabbricati in progetto non sia variata per alcun motivo*".

L'area oggetto dell'intervento si trova in prossimità della linea ferroviaria Canavesana la cui fascia di rispetto nell'area di interesse non è riportata negli elaborati di piano regolatore. Il gestore della linea ferroviaria non ha presentato osservazioni in merito al progetto.

Dal punto di vista progettuale – ambientale:

Opzione zero ed alternative localizzative

La non realizzazione del progetto (opzione zero) non permetterebbe il recupero di un sito che versa in stato di abbandono da diversi anni. Si tratta di un'area cementata di circa 20.000 m² dove ad oggi non viene effettuata alcuna attività e soprattutto non viene più effettuata nessuna opera di manutenzione sulle strutture. Col passare degli anni il sito diventerebbe inutilizzabile ed i fabbricati non più agibili.

Un'alternativa alla localizzazione territoriale non è stata proposta da parte del proponente in quanto la proposta progettuale così come presentata non ha altra possibilità di localizzazione.

La soluzione prescelta risulta effettivamente la più compatibile rispetto alla realizzazione di un nuovo allevamento in un'altra area del territorio della Città Metropolitana. Realizzare analogo intervento in un'area diversa da quella in esame comporterebbe un maggior impatto sia dal punto di vista economico, per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il funzionamento dello stabilimento, e sia ambientale soprattutto nell'ottica del consumo di suolo.

Aspetti progettuali/gestionali

Il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'installazione sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati dando riscontro alle criticità ed agli aspetti da approfondire emersi durante lo svolgimento dell'istruttoria ed ha definito le modalità e le procedure che verranno poste in essere in caso di eventi accidentali.

In particolare l'istruttoria ha dato evidenza che il progetto è stato redatto in linea con:

- Decisione di esecuzione (Ue) 2017/302 Della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le *“Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R *“Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*;
- D.Lgs. 29/07/2003 n. 267 *“Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”*;
- DECRETO 13 dicembre 2018 *“Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile»”*.

L'istruttoria è stata svolta cercando di acquisire già preliminarmente in fase di progettazione definitiva i più fondati elementi atti a valutare i processi e le modalità operative e gestionali proposte al fine di limitare gli effetti dell'attività sulle diverse componenti ambientali (riconducibili sia all'esercizio ordinario dell'attività, sia al manifestarsi di situazioni di emergenza) ed individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione, ovvero l'insieme delle operazioni complementari al progetto realizzate contestualmente all'intervento, attraverso le quali è possibile ottenere benefici ambientali in grado di annullare o comunque mitigare gli impatti residui collegati all'intervento al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto in modo particolare per quanto riguarda l'impatto potenzialmente più significativo tipico per questo genere di stabilimenti che è quello odorigeno.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica risulta dunque possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ambientale dove verranno individuate tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione.

Emissioni in atmosfera

L'impatto potenzialmente più significativo derivante dal progetto è quello odorigeno che è intrinseco al tipo di attività che si vuole andare ad insediare. Tale impatto non è annullabile, ma è mitigabile attraverso idonei accorgimenti tecnici e modalità operative/gestionali che, come già in precedenza evidenziato, sono già stati individuati preliminarmente in fase di progettazione definitiva. La progettazione ha dato evidenza dell'applicazione delle BAT ed ha individuato opportune modalità operative/gestionali che sono state successivamente adeguatamente implementate sulla base di quanto

evidenziato in sede di richiesta integrazioni.

L'istruttoria è stata dunque condotta in linea con quanto evidenziato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 "L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno" in cui viene evidenziato che "L'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, valuta la caratterizzazione delle emissioni odorogene proposta dall'istante, nonché la necessità di formulare prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni odorogene con riferimento a quanto riportato nelle presenti Linee Guida e verifica sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitare o ridurre le emissioni odorogene derivanti dall'esercizio dell'attività".

Non è stata ritenuta necessaria la produzione di un modello matematico della dispersione degli odori. Nel caso di allevamenti, caratterizzati dalla presenza di sole emissioni diffuse e fugitive, risulterebbe molto complicato caratterizzare in modo adeguato il quadro emissivo da inserire in un modello matematico di dispersione. L'incertezza dei dati di input associata alle approssimazioni ed all'incertezza propria del modello matematico utilizzato porterebbero dunque a risultati poco rappresentativi delle ricadute sul territorio.

Sulla base dell'esperienza maturata in Città Metropolitana di Torino su allevamenti simili, che adottano gli stessi idonei accorgimenti tecnici e gestionali propri di un allevamento di nuova concezione, e considerando una distanza che si ritiene cautelativa dalle aree residenziali, non si evidenziano elementi di criticità determinanti. Occorre inoltre tenere presente che per l'allevamento precedentemente insediato con una potenzialità di 270.000 capi, quasi il doppio di quella prevista a progetto, e non disciplinato dalle più recenti e stringenti normative di settore, non si evidenziano segnalazioni e criticità per quanto riguarda fenomeni di molestie olfattive.

Dovrà comunque essere inserito nel piano di gestione ambientale che, in caso di insorgenza di eventuali problematiche in tal senso, il proponente:

- dovrà dare applicazione alla BAT n. 12 (*predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale un piano di gestione degli odori*);
- dovrà dare disponibilità a partecipare al Tavolo di Confronto, individuato all'allegato 1 della già citata Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554, qualora attivato dal Comune.

Gestione pollina

L'azienda è soggetta alle applicazioni del DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i. "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

La pollina rimossa dai 4 capannoni verrà stoccata nelle due concimaie prima del suo allontanamento. Si prevede una produzione annua di circa 58.200 Kg di azoto attraverso:

- lo spandimento in campo di 5.700 Kg di azoto/anno su terreni in asservimento prossimi al centro aziendale;
- la cessione ad azienda locale di 20.000 Kg di azoto/anno;
- la cessione ad azienda veneta di 32.500 Kg di azoto/anno.

Le dimensioni degli stoccaggi, che garantiscono un periodo minimo di stoccaggio di 90 giorni come previsto dal regolamento 10/R 2007, nonché le modalità di allontanamento della pollina, appaiono sufficienti per una gestione potenzialmente corretta dell'allevamento ma è accettabile il trasporto della pollina in Regione Veneto solo in via temporanea durante la fase di avvio dell'allevamento.

È infatti da ritenersi più sostenibile ambientalmente rispetto alla cessione ad aziende del Veneto, sede legale dell'azienda proponente, la cessione ad aziende del luogo o, soluzione migliore, la distribuzione diretta su terreni in propria conduzione o asservimento. Sarebbe ottimale la distribuzione su terreni a distanze non superiori a 15 km dal centro aziendale e su appezzamenti accorpati, al fine anche di semplificare la gestione dei trasporti e garantire rapidi tempi di interrimento.

Il proponente ha recepito tali osservazioni manifestando l'intenzione di reperire sul territorio terreni in asservimento, od aziende a cui cedere la pollina, secondo il seguente cronoprogramma:

- Cessione ad impianto biogas/acquisizione di terreni in asservimento per un totale di 16.000 kg di azoto/anno entro giugno 2021;
- Cessione ad impianto biogas/acquisizione di ulteriori terreni in asservimento a copertura totale della pollina prodotta (circa altri 16.500 kg di azoto/anno) entro giugno 2022.

La cessione della pollina in Regione Veneto dovrà dunque essere prevista solo per la fase iniziale dell'allevamento nel rispetto del cronoprogramma proposto. Si potrà valutare il prolungamento di tali tempistiche, non dipendendo esclusivamente dall'azienda proponente, se debitamente motivate e comunicate con congruo anticipo.

Gestione acque meteoriche e scarichi

Le acque meteoriche insistenti sulle aree esterne pavimentate aventi una superficie di circa 8.700 m², delle quali ne è previsto il rifacimento come da cronoprogramma degli interventi di ristrutturazione, verranno raccolte da una serie di pozzetti e, tramite una serie di condotte interrate, scaricate in un fosso colatore che scorre a ovest dell'azienda e recapitante nel Canale Molino.

Il Consorzio Ovest Torrente Orco, gestore del Canale Molino, in data 08/08/2019 ha rilasciato il nulla osta ai fini idraulici per l'immissione nel canale delle acque meteoriche derivanti dallo stabilimento.

Si ritengono condivisibili le modalità operative e gestionali previste nel "disciplinare" di cui al Regolamento Regionale n. 1/R/2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29/12/2000 n. 61) finalizzate alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche.

Le acque reflue domestiche derivanti dai locali bagni e dagli spogliatoi saranno destinate a pubblica fognatura.

Le acque derivanti dalla disinfezione dei mezzi in ingresso all'impianto verranno raccolte in un apposito pozzetto a tenuta debitamente dimensionato sulla base dei picchi di trasporto previsti. Non è prevista l'attivazione di uno scarico industriale ma il periodico allontanamento delle stesse da parte di ditta autorizzata in regime di rifiuto.

Suolo e sottosuolo/Acque sotterranee

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice.

Acustica

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta conformemente a tutti i punti previsti dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" non sono in generale emerse particolari criticità in merito all'impatto acustico derivante dall'intervento. Non si ritengono necessarie prescrizioni né ulteriori interventi di mitigazione acustica oltre a quelli già previsti nella relazione tecnica sia per la fase operativa che per quella di cantiere per la quale non è necessario provvedere a richiedere Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Tenendo conto dell'incertezza associabile alle tecniche di stima dei livelli sonori si ritiene opportuno prevedere, come anche evidenziato dal professionista estensore del documento, una campagna di misurazione del rumore presso i recettori in fase di esercizio raggiunte le condizioni di regime dell'installazione, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Traffico e viabilità

Svoltando dalla SP460 in Via della Chiara all'altezza della località Mastri si giunge al sito di allevamento dopo circa 500 m.

Partendo dai dati quotidiani di ingressi ed uscita dall'allevamento e dalle capacità ipotizzate dei relativi mezzi di trasporto è previsto un numero di viaggi medi giornalieri di circa 3 viaggi/giorno. Per quanto riguarda i viaggi di punta si prevede un picco durante l'arrivo degli animali ed in uscita durante lo spandimento (12 viaggi/giorno).

Si ritiene che il traffico veicolare dovuto alla presenza del nuovo allevamento non andrà ad alterare il normale livello di traffico sulle strade comunali e provinciali coinvolte. L'aumento di circa 3 viaggi al giorno non comporterà aggravii rilevanti e verrà assorbito dalla rete viaria esistente senza problemi, anche nelle ore di punta. Per quanto riguarda il numero di viaggi di punta c'è comunque da considerare che si tratta di picchi saltuari e limitati nel tempo.

Consumo di suolo

Si valuta positivamente la riattivazione di un'area produttiva in disuso. Si ribadisce che realizzare analogo intervento in un'area diversa da quella in esame comporterebbe un maggior impatto sia dal punto di vista economico per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il funzionamento dell'impianto, ad oggi presenti e da ristrutturare, sia ambientale poiché si andrebbe a compromettere un sito libero con sottrazione irreversibile della risorsa suolo.

Aspetti sanitari

Come già argomentato sono previste tutte le precauzioni progettuali, tecniche e operativo/gestionali per far fronte alle potenziali situazioni di rischio e/o disagio nei confronti della popolazione.

Fase di cantiere

Sono previste esclusivamente opere di ristrutturazione delle strutture già presenti nell'area e dunque non si evidenziano criticità riferite a tale fase del progetto.

Per quanto riguarda la presenza di coperture cemento/amianto è stata effettuata una verifica dello stato di conservazione ai sensi del DM 06/09/1994 e della D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 40-5094 "Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti / segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento -

amianto negli edifici” a cui si rinvia per gli adempimenti previsti.

Ritenuto che:

L'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno infine emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- si valuta positivamente la riattivazione di un'area produttiva in disuso. Realizzare analogo intervento in un'area diversa da quella in esame comporterebbe un maggior impatto sia dal punto di vista economico per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il funzionamento dell'impianto, ad oggi presenti e da ristrutturare, sia ambientale poiché si andrebbe a compromettere un sito libero con sottrazione irreversibile della risorsa suolo;
- il proponente ha dato evidenza della potenziale corretta gestione dell'installazione sulla base della normativa ambientale e tecnica di settore e dei presidi adottati. Sono stati individuati tutti i più idonei ed adeguati accorgimenti tecnici e modalità operative/gestionali attraverso i quali è possibile ottenere benefici ambientali in grado di annullare o comunque mitigare gli impatti residui collegati all'intervento, al fine di migliorare le prestazioni ambientali del progetto in modo particolare per quanto riguarda l'impatto potenzialmente più significativo tipico per questo genere di stabilimenti che è quello odorigeno;
- non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali e sono peraltro da ritenersi efficaci le procedure proposte ed implementate dal proponente finalizzate ad una corretta gestione dell'esercizio e delle emergenze;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dove verranno individuate tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze delle riunioni della Conferenza dei Servizi, gli impatti derivanti dall'opera potranno essere attenuati e limitati, in fase di cantiere e d'esercizio, adottando tutte le azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio previsti in progetto integrati dalle condizioni ambientali e adempimenti indicati nell'Allegato A. Si ritiene pertanto che a tali condizioni per il progetto in esame sussistano le condizioni di compatibilità ambientale;

Visti :

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;
- la *“Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico”* presente agli atti;
- la l.r. n. 40 del 14 dicembre 1998 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- la Decisione di esecuzione (Ue) 2017/302 Della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le *“Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”*

- il Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R “*Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”
- il D.Lgs. 29/07/2003 n. 267 “*Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento*”
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Richiamato il decreto n. 132 - 15033 del 12.05.2015, con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, le deleghe delle funzioni amministrative;
- Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
- Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
- Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA

1. Di **esprimere**, per i motivi indicati in premessa che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all’istanza presentata in data 07/03/2019, denominato “*Riattivazione di allevamento Agricolo*” da realizzarsi nel comune di Bosconero (TO) presentato dalla Società Agricola Valpolicella s.r.l. - con sede legale in Viale Verona n. 10 a Pescantina (VR) e P. IVA 03924540234;
2. Di **stabilire che** il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nell’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di **dare atto** che l’Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 quater del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. verrà rilasciata dal dirigente competente a seguito del giudizio di compatibilità ambientale;
4. Di **dare atto** che, ai sensi dell’art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;

5. Di **stabilire che** il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
6. di **stabilire** che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consenta in via definitiva la realizzazione del progetto;
7. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in cinque anni dalla sua. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
8. **di dare atto** che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio provinciale e sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 11/12/2019

La Consigliera Metropolitana
delegata a Istruzione, Sistema educativo,
Orientamento, rete scolastica ed infanzia, Politiche giovanili,
Biblioteca storica, Ambiente e Vigilanza Ambientale,
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria,
Tutela Fauna e Flora, Parchi e Aree Protette

Barbara AZZARA'